



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

22/06/2017 U-nd/4556/2017



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.84/U/XIX Sess.17

Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Legge 81/2017, c.d. "Jobs Act Autonomi": sintesi delle novità e delle tutele per i professionisti autonomi**

Gentile Presidente,

come noto, in G.U. Serie Generale n. 135 del 13/06/2017 n. è stata pubblicata la L. 22/05/2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", anche nota come Jobs Act Autonomi, che introduce interessanti novità per i liberi professionisti consistenti in una maggiore tutela contrattuale verso il committente, in maggiore deducibilità fiscale di spese attinenti alla formazione e all'esecuzione delle prestazioni, in nuove opportunità derivanti dall'equiparazione definitiva alle PMI e dalla possibilità di partecipazione ad appalti e a conferimenti di incarichi e nella possibilità di un regime previdenziale agevolato in caso di gravidanza, malattia e infortunio.

Ci permettiamo, qui di seguito, una sintesi dei punti più interessanti della normativa che potrà essere divulgata agli Iscritti per loro opportuna conoscenza e beneficio, a ulteriore precisazione della precedente circolare n. 67 del 23 maggio 2017.

TUTELA CONTRATTUALE DEL PROFESSIONISTA

La Legge 81/2017 reca sostanziali novità a tutela del libero professionista nell'ambito dei rapporti negoziali con il committente. Tali novità, raggruppabili in garanzie contrattuali e di esecuzione della prestazione (ovvero del pagamento) del committente, privilegiano in maniera sistematica il libero professionista fornendo strumenti di protezione nei confronti del cliente.

Le tutele approntate dal Jobs Act sono di seguito elencate:

- Conferma dell'**estensione ai professionisti delle norme sui ritardi di pagamento già previste per le transazioni commerciali dal D.Lgs. 231/2002**. Ai sensi di questa normativa, il professionista che subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del corrispettivo, ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto, per il solo fatto dell'inadempimento, senza dover inviare

alcuna lettera di sollecito o altro atto di “costituzione in mora”: ciò, diversamente da quanto ancor oggi prevede il nostro codice civile. Attualmente il **tasso di interessi da applicare è pari a tasso BCE + 8%**. Relativamente al termine da cui fare decorrere gli interessi di mora, il D.Lgs. 231/2002 statuisce che laddove il termine per il pagamento non sia contrattualmente stabilito, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
 - 30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
 - 30 gg. dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
 - 30 gg. dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
- Qualificazione come **“abusiva” e prive di effetto delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto**;
 - Nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, qualificazione come **“abusiva” e prive di effetto delle clausole che consentono al committente di recedere da esso senza aver dato un congruo preavviso**;
 - qualificazione come **“abusiva” e prive di effetto delle clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento**.
 - Qualificazione come **“abusivo” del rifiuto del committente di sottoscrivere il contratto in forma scritta**.

DIRITTI SU APPORTI ORIGINALI ED INVENZIONI

La Legge 81/2017 prevede che ***i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo***, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

Per il lavoratore autonomo viene, nella pratica, espressamente codificato ciò che poteva già considerarsi applicabile. Per mera completezza, si rammenta che, per i lavoratori dipendenti, i diritti di utilizzazione economica in oggetto spettano invece al datore di lavoro, sempre che gli apporti originali e le invenzioni siano state fatte nell'esecuzione del contratto di lavoro ¹.

¹ Cfr. art. 2590 del Codice civile, che la giurisprudenza ha interpretato nel senso che il diritto del lavoratore dipendente ivi sancito non riguarda i profili di utilizzazione economica, agli artt. 12, 12-bis e 12-ter della L. 633/1941, e gli artt. 38 e 64 del D. Leg.vo 30/2005.

SPESE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI - ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE

La Legge 81/2017 opera l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore autonomo (e, di conseguenza, dal montante contributivo previdenziale) di:

- tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente (ivi comprese pertanto tutte le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande acquistate, e sempre sostenute direttamente da parte del committente);
- le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per l'esecuzione di un incarico, anche se sostenute dal lavoratore autonomo, purché addebitate analiticamente in capo al committente ².

SPESE PER LA FORMAZIONE: DEDUCIBILITÀ

La Legge 81/2017 appronta un complesso di norme che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese tipiche dei lavoratori autonomi.

Il previgente regime (art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986) consentiva la deduzione per le spese di partecipazione a "*convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale*", incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50% del loro ammontare.

L'attuale disciplina ammette invece:

- ***l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro***, delle spese per l'iscrizione a ***master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale*** nonché delle ***spese di iscrizione a convegni e congressi***;
- ***l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro***, delle "***spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità***", mirati a "***sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro***" ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;

ASSICURAZIONE CONTRO MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: DEDUCIBILITÀ

La Legge 81/2017 prevede l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà. In altri termini i costi sostenuti dai professionisti in termini di premio per una polizza (c.d. "*assicurazione crediti*") che tuteli dai mancati pagamenti del committente, potranno essere dedotti dall'imponibile Irpef per l'intero.

ACCESSO AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER PROFESSIONISTI AUTONOMI

La Legge 81/2017 prevede ***l'estensione a tutti i lavoratori autonomi del principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali europei.***

² Resta ferma, per le altre spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dal lavoratore autonomo, la deducibilità nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, come previsto dall'art. 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986.

Per completezza, si rammenta che in base alla norma attualmente abrogata dalla L. 81/2017 (art. 1, comma 821, della L. 208/2015), il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese si applicava, con riferimento ai piani operativi finanziati con i fondi strutturali europei inerenti al periodo 2014-2020 solo ai "*liberi professionisti espressamente individuati dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020*". Con il Jobs Act Autonomi, invece, **tutti i programmi nazionali regionali POR e PON finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) sono liberamente accessibili dai lavoratori autonomi senza le limitazioni di eleggibilità previsti sotto la vecchia norma.**

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il Jobs Act Autonomi prevede l'emanazione di un futuro decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, in base ai seguenti principi:

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni;
- determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali.

PARTECIPAZIONE AD APPALTI

La Legge n. 81/2017 dispone che **le PPAA promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche.**

La Legge, inoltre, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati prevede di riconoscere ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica in cui operano o sono costituiti, le possibilità,

- di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare (nella conseguente forma di reti miste) alle reti di imprese (di cui all'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009), con accesso alle relative provvidenze in materia;
- di costituire consorzi stabili professionali;
- di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina, in quanto compatibile, sui raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 48 del D. Leg.vo 50/2016.

TUTELA IN CASO DI GRAVIDANZA, INFORTUNIO O MALATTIA

In caso di gravidanza, malattia o infortunio la L. 81/2017 prevede il **diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro** - con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo - per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Parimenti, viene previsto il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie



professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione. La norma in questione, per come è strutturata, si può ritenere applicabile anche alle forme di previdenza obbligatorie gestite da persone giuridiche di diritto privato (es. Inarcassa, Cipag, Eppi, ecc.).

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano